

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di COMO;

avverso l'ordinanza del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, in data 27 maggio 2011, nel proc. n. 20/2011;

nei confronti di: *****.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda avanzata dal Pubblico ministero presso lo stesso ufficio diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., comma 1, la revoca della sentenza del Tribunale di Como in data 15 gennaio 2008, irrevocabile il 3 maggio 2008, di condanna di ***** , cittadina albanese, alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 200,00 di ammenda per il fatto previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (T.U. imm.), osservando che l'interpretazione abrogativa del suddetto reato, di cui alta sentenza di questa Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 16453 del 2011, con riguardo ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nello Stato italiano, non poteva essere equiparata ad un'abrogazione vera e propria della medesima norma o alle ipotesi ad essa equipollenti previste dall'art. 673 c.p.p., comma 1, le quali postulano un intervento formale tassativamente demandato ad altri organi (elettivi) dello Stato o della Unione europea.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, il quale ha dedotto, con unico motivo, l'Inosservanza della legge penale e, segnatamente, dell'art. 2 c.p., comma 2, osservando che l'inapplicabilità della norma incriminatrice di cui all'art. 6, comma 3, cit. T.U. imm. ai cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel territorio nazionale, non discende dalla sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 16453 del 2011, cit., bensì dalla modifica legislativa dell'art. 6, comma 3 del suddetto T.U. imm., sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che, nell'imporre allo straniero l'esibizione cumulativa del passaporto e del permesso di soggiorno sanzionandone la violazione, postula la presenza regolare dello straniero in Italia, essendo l'osservanza del precetto inesigibile da chi sta clandestino nel territorio nazionale e, perciò, necessariamente sprovvisto di titolo legittimante la sua presenza nello Stato.

Aggiunge il ricorrente che l'ingresso e il soggiorno illegale della ***** in Italia era immediatamente desumibile dal testo della sentenza di condanna oggetto della domanda di revoca, senza la necessità di alcun

esame nel merito della stessa.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, condividendo le ragioni del ricorrente, nella requisitoria depositata il 14 novembre 2011, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la revoca della sentenza di condanna, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, si è verificata nella fattispecie un'ipotesi di abrogazione di norma incriminatrice conseguente ad innovazione legislativa.

Il testo previgente dell'art. 6, comma 3, cit. T.U. imm. prevedeva testualmente l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino ad euro 413 nei confronti dello straniero che, "a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza" non esibisse senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno".

Il nuovo testo della medesima norma, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), cit., ha sostituito alla congiunzione alternativa "ovvero" quella copulativa "e", cosicché per l'integrazione dell'illecito penale non è più sufficiente l'omessa esibizione del (solo) passaporto o del (solo) permesso di soggiorno, ma è richiesto che sia l'uno sia l'altro documento non siano mostrati, senza giustificato motivo, all'autorità richiedente, ciò che postula la presenza regolare dello straniero in Italia, non essendo esigibile la cumulativa esibizione dei documenti suddetti da parte dello straniero clandestino, il quale, per definizione, è privo del permesso di soggiorno (o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato).

L'abrogazione della precedente norma incriminatrice, come sopra indicata, non discende dunque dalla giurisprudenza, seppure autorevole, di questa Corte (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep. 27/04/2011, Alacev, Rv. 249546), che ha risolto un potenziale contrasto interpretativo al riguardo, bensì dalla predetta innovazione legislativa, con la conseguenza che essa, contrariamente all'assunto del Tribunale, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 673 c.p.p., comma 1, postulante, appunto, un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma (conforme: Sez. 1, n. 27121 del 11/07/2006, dep. 01/08/2006, Aliseo, Rv. 235265), non sussistendo, peraltro, alcun dubbio sullo stato di clandestinità della ***** emergente dal testo della sentenza di condanna.

Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), potendo questa Corte assumere direttamente le determinazioni del caso, e, pertanto, disporre la revoca della sentenza di condanna del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, in data 15 gennaio 2008, nei confronti di ***** , perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza emessa il 15 gennaio 2008 dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, nei confronti di *****, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

SI comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 23 marzo 2012